



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI  
LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507

Prot. n.  
032101 01 4109 029

Roma, 28 MAG. 2009



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0005441 del 28/05/2009

075|032101.01.4109.029. spettacoli viaggianti -  
circhi

All' A.N.E.S.V - A.G.I.S.  
Associazione Nazionale Parchi Avventura e  
Percorsi Acrobatici  
Via di Villa Patrizi, 10  
00161 Roma  
(Rif. nota prot. n. 110 del 16/10/2008)

**OGGETTO:** Parchi avventura e percorsi acrobatici in altezza - Obbligo del CPI - Esercizio in  
notturna - Corso antincendio - Quesiti.

In relazione alla nota di codesta Associazione, in mancanza di una precisa caratterizzazione tipologica dei "parchi avventura", quale necessario presupposto delle considerazioni successive, si ritiene che gli stessi, qualora individuati su un preciso luogo e delimitati da una recinzione naturale e/o artificiale, possano essere configurati similmente a quanto avviene per i parchi divertimento, come definiti al titolo I "Definizioni" dell'Allegato al D.M. 19/08/1996.

Tali "parchi" secondo un orientamento confermato anche di recente dal Dipartimento di P.S., sono soggetti alla licenza di cui agli artt. 68 e 80 del TULPS, come locali di pubblico spettacolo o ad essi assimilati.

Per gli stessi quindi l'obbligo del Certificato di prevenzione incendi sussiste ove il provvedimento autorizzativo all'esercizio stabilisce una capienza superiore a 100 posti cioè quando il numero di persone complessivamente presenti all'interno di questa particolare tipologia di parchi di divertimento supera il limite previsto dal punto 83 dell'Allegato al D.M. 16/2/1982, concernente le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco

Sulla possibilità di operare in condizioni di illuminazione artificiale si ritiene, anche in base a quanto sopra, che ogni "parco" debba essere considerato nella sua specificità verificando, caso per caso, la presenza o meno delle condizioni di *solidità, di sicurezza e di igiene* e l'indicazione delle *misure e cautele necessarie sia nell'interesse dell'igiene sia della prevenzione degli infortuni*. (TULPS, art. 141), ritenendo, nel caso generale, necessario prevedere un impianto di illuminazione di sicurezza ad intervento breve.

Anche l'illuminazione del percorso, naturale e/o artificiale, deve quindi essere presa in considerazione nella progettazione e nella gestione della struttura, come peraltro previsto anche nella recente norma tecnica europea EN 15567-1 p.to 4.1.

Infine, in relazione ai corsi antincendio, fermo restando che la classificazione del livello di rischio ai fini della formazione degli addetti antincendio è effettuata a cura del gestore nell'ambito della più complessiva valutazione del rischio della attività, e condivisa nel caso di attività rientranti al suddetto punto 83, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, si ritiene che in quest'ultimo caso, il corso debba essere di livello almeno per il "rischio medio", come individuato dal D.M. 10/03/1998.

Il Direttore Centrale  
(Stocchi)